

COMUNICAZIONE OTTOBRE 2019

DICHIARAZIONI ON LINE DEL REDDITO PROFESSIONALE E DEL VOLUME D'AFFARI ANNO 2018

Soggetti interessati e termini per la presentazione

La dichiarazione del **reddito professionale e/o del volume d'affari relativi all'anno d'imposta 2018** deve essere presentata telematicamente entro il **31 ottobre 2019**, accedendo all'apposita sezione su Inarcassa OnLine, da:

- Gli **Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA**, a prescindere dal codice di attività;
- Le **Società di professionisti**;
- Le **Società tra professionisti**;
- Le **Società di Ingegneria**.

La dichiarazione deve essere altresì presentata, entro lo stesso termine (**31.10.2019**), con modello cartaceo reso disponibile nella sezione "documenti utili" del sito di Inarcassa, dagli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2018**.

Per gli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2019** il termine per l'invio della dichiarazione, sempre con modello cartaceo, è **prorogato di dodici mesi (31.10.2020)**.

1

La comunicazione deve essere inviata **anche se le dichiarazioni fiscali** non sono state presentate o sono **negative**.

I professionisti iscritti per una frazione dell'anno 2018, che hanno già versato, sullo stesso reddito professionale da dichiarare ad Inarcassa, la contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata INPS (contestualmente ad un precedente rapporto di lavoro dipendente o assimilato), possono procedere a dichiarare il reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione presso Inarcassa, così da evitare duplicazione contributiva sullo stesso reddito. (Un esempio: professionista iscritto a Inarcassa dal 20-04-2018 al 31-12-2018 con reddito professionale pari ad Euro 24.000,00. Nel caso abbia effettuato versamenti alla Gestione Separata Inps per lo stesso anno, il reddito professionale frazionato sarà pari a $24.000/12*9= 18.000$).

I professionisti che si sono avvalsi, per l'anno 2018, della deroga **del contributo soggettivo minimo**, dovranno corrispondere un importo pari al **14,5% del reddito dichiarato**, generando il bollettino MAV da pagare entro il 31/12/19. Qualora il reddito professionale dichiarato risulti però superiore a €15.931, oltre al conguaglio di cui sopra, dovranno corrispondere anche gli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell'anno 2018, decorrenti dalle due scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre 2018).

COMUNICAZIONE OTTOBRE 2019

Chi si è avvalso, per l'anno 2018, del regime fiscale agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e chi ha adottato il regime forfetario introdotto dall'art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, è tenuto a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2019, deve compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall'esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura.

Contributo soggettivo facoltativo

Dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2018, gli iscritti, anche pensionati, possono valutare di versare un **contributo soggettivo facoltativo** in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV dall'apposita voce di menù su Inarcassa Online.

Termini per il pagamento del contributo soggettivo e/o integrativo

- I **Professionisti iscritti ad Inarcassa** devono procedere al pagamento del conguaglio contributivo, entro il **31 dicembre 2019** con bollettino M.AV che, a conclusione della procedura di invio del modello Dich/2018, deve essere generato seguendo le istruzioni. Entro lo stesso termine devono procedere al pagamento dell'eventuale contributo soggettivo facoltativo.
- Gli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2018** devono procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno d'imposta 2018 entro il **31 dicembre 2019**. Entro lo stesso termine devono, altresì, procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno di imposta 2017.
- Gli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2019** devono procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno d'imposta 2018 entro il **31 dicembre 2020**. Entro lo stesso termine devono, altresì, procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno di imposta 2019.

Si ricorda inoltre, ad ogni buon fine, che per i **Professionisti non iscritti ad Inarcassa e le Società di Ingegneria** il termine per il pagamento del contributo integrativo relativo all'anno 2018 è scaduto il **31 agosto 2019** (vedi comunicazione agosto 2019) e che, limitatamente al 2019, il CdA ha deliberato di non applicare sanzioni per il ritardato versamento della contribuzione se corrisposta entro il **30 settembre 2019**.

COMUNICAZIONE OTTOBRE 2019

Rateizzazione del conguaglio contributivo

Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, **in regola con gli adempimenti previdenziali** possono rateizzare il conguaglio contributivo 2018, in scadenza il 31 dicembre p.v., in tre pagamenti posticipati a **marzo, luglio e novembre 2020**, ad un tasso di interesse dell'1,5% senza acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il **sistema SDD** (disposizione permanente di bonifico alla propria banca).

L'agevolazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affari professionale 2018 (da presentare entro il 31 ottobre) oppure **entro il 30 novembre** tramite l'apposita voce di menù su [iOL](#), nella sezione 'Adempimenti'.

Potranno accedere i soli **professionisti e pensionati iscritti nel 2018** che, al 31 ottobre 2019, si trovino in stato di regolarità nelle obbligazioni documentali e contributive e che:

- non abbiano importi a debito oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
- non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo;
- non siano pensionandi, ovvero non abbiano maturato i requisiti e presentato domanda di pensione ancora in corso.

3

La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000.

Inoltre:

- **eventuali rettifiche reddituali** in relazione ad una dichiarazione già presentata con contestuale richiesta del piano di rateizzazione, **comunicare successivamente al 31 dicembre** comportano l'obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria (31/12), facendo decadere la richiesta;
- il Piano di rateizzazione decade al **mancato pagamento anche di una sola rata**: all'atto della decadenza vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate.

Per approfondimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.inarcassa.it/site/home.html>.